

Newsflash

Dicembre 2019 – Gennaio 2020 / Diritto commerciale e societario / Notariato

Azioni al portatore al capolinea

Il 1. novembre 2019 è entrata in vigore la Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. La novella legislativa ammette le azioni al portatore solo per le società anonime che possiedono titoli di partecipazione quotati in borsa o se le azioni rivestono la forma di titoli contabili. Tutte le altre SA devono convertire le proprie azioni al portatore in azioni nominative. Per procedere all'adattamento delle disposizioni statutarie relative al capitale azionario è necessario un atto pubblico dinnanzi a un notaio.

Stefano Lappe

L'iter legislativo elvetico

Nell'estate 2019, il Parlamento elvetico ha adottato la Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (RU 2019 3161), posta in vigore dal Consiglio federale con effetto al 1. novembre 2019

I motivi della novella legislativa

Il *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, con sede presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è stato creato agli inizi degli anni 2000 per implementare una politica di trasparenza e un efficace scambio di informazione ai fini fiscali tra le varie giurisdizioni coinvolte. Attualmente, rinvigorito anche dalle richieste del G20 volte a rafforzare la concretizzazione degli standard sviluppati dal Forum, la piattaforma conta 158 stati tra i suoi membri.

Le modifiche rispetto al passato

A partire da novembre 2019, il nuovo art. 622 cpv. 1^{bis} del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220) ammette le azioni al portatore solo in società che possiedono titoli di partecipazione quotati in borsa o qualora le stesse rivestano la forma di titoli contabili ai sensi della Legge federale sui titoli contabili (LTCo, RS 957.1) e siano depositate presso un ente di custodia in Svizzera designato dalla società o iscritte nel registro principale.

Un'ulteriore modifica riguarda il Codice penale che prevede ora una multa fino a CHF 10'000.00 per la violazione dell'obbligo di annunciare l'avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali (art. 327 CP, RS 311) così come per la violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (art. 327a CP).

Le tempistiche

Di rilevanza per comprendere le tempistiche imposte alle SA per attuare le modifiche illustrate nel presente contributo sono le disposizioni transitorie inserite al termine del CO, secondo cui se dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 622 cpv. 1^{bis} CO (ossia entro il 1. maggio 2021) le società anonime hanno ancora azioni al portatore non ammesse, le stesse saranno convertite per legge in azioni nominative. Data la pubblicità del registro sarà quindi visibile a ogni interessato che la società ha subito una conversione forzata.

Aggiornamento del libro delle azioni

Essenziale è non trascurare l'obbligo di annuncio dell'avvenuta conversione. Infatti, le disposizioni transitorie del CO prevedono anche che dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative la società iscriva nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare previsto all'articolo 697i del diritto anteriore. I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono. Nel libro delle azioni viene indicato che tali azionisti non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare e che i diritti inerenti alle azioni non possono essere esercitati. Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare e le cui azioni al portatore sono state convertite in azioni nominative possono chiedere al giudice in procedura sommaria – entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'art. 622 capoverso 1^{bis} CO (dunque entro il 1. maggio 2024) e previa approvazione della società – la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l'azionista prova la sua qualità di azionista. Infine, le azioni degli azionisti che non hanno chiesto al giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni della società secondo entro il 1. maggio 2024 sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le

loro azioni, le quali sono annullate e sostituite da azioni proprie della società. Non va però sottaciuto che gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall'annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società un diritto a un'indennità, purché siano in grado di dimostrare la loro qualità di azionisti al momento dell'annullamento delle azioni. Il versamento di un'indennità è però escluso se la società non dispone del capitale proprio disponibile necessario.

Come procedere

Necessaria alla conversione è dunque una modifica dello Statuto della società, approvata dall'assemblea generale, la cui delibera deve necessariamente risultare da un atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 647 CO. Le disposizioni transitorie del CO impongono al registro di commercio di respingere qualsiasi iscrizione di modifica statutaria fintanto che l'adeguamento non sia avvenuto. Per evitare qualsiasi problema futuro è dunque consigliabile agire tempestivamente.

 	
Giovanni Merlini Partner Avvocato e Notaio, Dr. iur. giovanni.merlini@ml-partners.ch	Stefano Lappe Partner Avvocato, MLaw, LL.M. stefano.lappe@ml-partners.ch
Merlini Lappe Partners Ascona / Sede principale Viale B. Papio 6 – CP CH-6612 Ascona T +41 91 735 35 65 F +41 91 735 35 69	Studio legale e notarile Lugano Via Carlo Frasca 3 CH-6900 Lugano legal@ml-partners.ch www.ml-partners.ch

© 2019-2020 Merlini Lappe Partners. Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questa Newsflash non costituisce una consulenza legale o fiscale e non può essere utilizzato come tale.